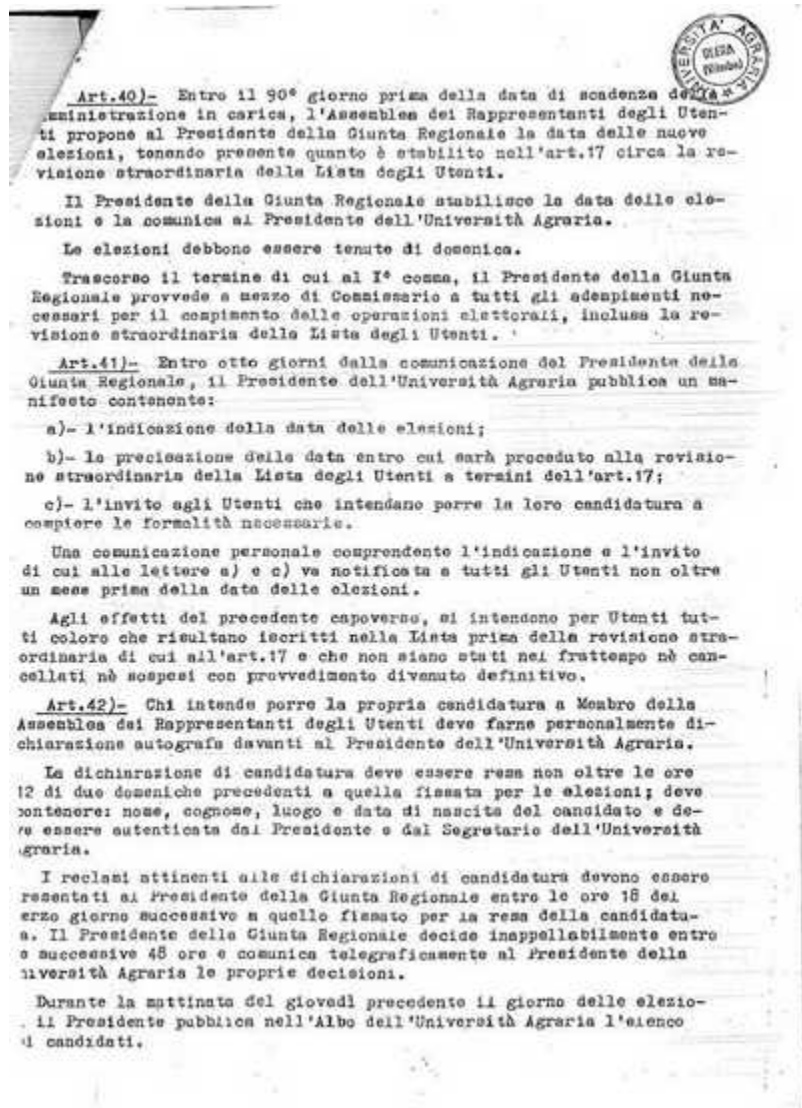


Regolamento Elettorale



Scritto da Administrator

Venerdì 27 Giugno 2025 15:23



Art.43)- L'Università Agraria provvede alla stampa delle schede per le votazioni.

In ogni scheda sono elencati tutti i candidati, contrassegnati con un numero progressivo, secondo l'ordine di presentazione delle dichiarazioni di candidatura. Di ogni candidato è riportato: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Fra il numero d'ordine ed il cognome del candidato dovrà essere stampato un cerchietto per la espressione del voto.

Le votazioni si effettuano mediante l'apposizione di una croce o di altro segno non equivoco nel cerchietto posto accanto ai nomi dei candidati prescelti.

Ciascun votante ha diritto di votare per sedici candidati, quanti cioè sono i Rappresentanti da eleggere.

Art.44)- Sono nulle le schede:

- a)- che non siano quelle prescritte dall'articolo precedente o che non portino il bollo e le firme di cui all'art.51;
- b)- che contengano altre indicazioni oltre la manifestazione di voto di cui all'articolo precedente;
- c)- che rendano palese l'identità del votante;
- d)- che contengano segni di riconoscimento e comunque segni tali che possano ritenersi atti a far riconoscere la persona del votante.

Art.45)- Il Seggio elettorale è composto:

- a)- da un Funzionario della Regione, designato dal Presidente della Giunta Regionale, che lo presiede;
- b)- da quattro Scrutatori;
- c)- dal Segretario dell'Università Agraria.

Ai componenti il Seggio Elettorale spetta lo stesso trattamento economico fissato dalla legge per i componenti i Seggi delle Elezioni Comunali.

Art.46)- Il lunedì precedente la domenica fissata per le elezioni, il Presidente dell'Università Agraria, assistito da almeno due membri del Consiglio Amministrativo e dal Segretario, procede al sorteggio di quattro Scrutatori, fra gli utenti che sappiano leggere e scrivere, compresi nella Lista Generale, che non abbiano presentato dichiarazione di candidatura.

Agli Scrutatori sorteggiati deve essere comunicata la nomina il giorno seguente, con invito a presentarsi per la costituzione del Seggio alla data ed all'ora fissata, mediante avviso da notificarsi dal Messo dell'Università Agraria.

Il sorteggio può essere ripetuto fino al venerdì precedente la data delle elezioni per la sostituzione di quegli Scrutatori che dimostrino di non poter far parte del Seggio per giustificato motivo.

Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito Verbale.



Art.47)- La sala delle elezioni, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con una apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'Ufficio Elettorale, gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

La sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo, munite altresì di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente alle cabine ad una distanza minore di due metri, debbono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala deve essere affisso, in almeno cinque copie, l'elenco dei candidati.

Art.48)- Non possono essere ammessi nella sala delle elezioni né non gli elettori; così non possono entrare armati o muniti di bastone.

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio Elettorale. Nessun elettore può farsi rappresentare, né mandare il suo voto per iscritto.

Art.49)- Il Presidente del Seggio è incaricato della polizia dell'adunanza, seguendo, in quanto applicabili, le norme contenute nell'art.40 del D.P. n.203 del 5/4/1951.

Art.50)- Nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, il Presidente dell'Università Agraria provvede a consegnare al Presidente del Seggio:

a)- un plico sigillato contenente il bollo del Seggio: il bollo deve recare lo stemma dell'Università Agraria e la dicitura, intorno allo stemma, "Università Agraria di Biara - Elezioni.....", precisando al posto dei puntini l'anno delle elezioni;

b)- un plico sigillato contenente il numero delle schede, pari a quello degli elettori, aumentato del 5%: il numero delle schede contenute nel plico deve essere scritto sull'involucro esterno di esso;

c)- un esemplare, autenticato in ogni sua pagina dal Presidente e dal Segretario dell'Università Agraria, della Lista degli Utenti, quali risultano dopo la revisione straordinaria effettuata a termini dell'art.17 e dopo che vi siano state apportate le correzioni dipendenti da decisioni del Tribunale Amministrativo Regionale. Tale esemplare deve essere redatto in modo che accanto al nome di ciascun utente vi sia lo spazio necessario per le scritturazioni del Seggio;

d)- una copia del Verbale di nomina degli Scrutatori;

e)- l'urna occorrente per la votazione;

f)- un congruo numero di matite copiative per l'espressione del

Art. 51)- Alle ore 7 del giorno per il quale sono indette le elezioni, il Presidente costituisce il Seggio Elettorale, chiamato dove si far parte gli Scrutatori ed il Segretario.

Quando tutti ed alcuno degli Scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente del Seggio chiama in sostituzione alternativamente l'anziano ed il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Indi, constatata l'integrità dei plichi contenenti il bollo e le schede, e fatta di ciò menzione nel verbale, apre i plichi stessi e procede alla autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo del Seggio e facendovi apporre la firma da due Scrutatori. Dopo averne controllato il numero, di cui fa menzione nel verbale e che deve coincidere con quello degli iscritti nella Lista degli Utenti elettori, le depone in apposita scatola, dato che l'urna deve essere adibita a ricevere la scheda dopo l'espressione del voto.

Dopo di ciò, il Presidente dichiara aperta la votazione, alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella Lista. In caso di eccessivo affollamento, il Presidente può far procedere all'appello da parte di uno Scrutatore.

Sono ammessi a votare gli Utenti che:

- a)- esibiscano un documento di identificazione rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia;
- b)- siano conosciuti personalmente da uno dei componenti del Seggio;
- c)- siano identificati da uno degli elettori che abbia già votato.

L'avvenuta identificazione viene fatta constare mediante trascrizione degli estremi del documento di identità oppure mediante l'apposizione della firma del componente del Seggio o dell'elettore che garantisce l'identificazione nella Lista degli Elettori, e fianco del nome della persona identificata.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità, decide il Presidente, udito il parere degli Scrutatori.

Art. 52)- L'elettore di cui è stata riconosciuta l'identità personale, dopo aver ricevuto dal Presidente la scheda estratta dalla apposita scatola, insieme ad una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare la scheda, che poi presenta, già piegata, al Presidente del Seggio, il quale la deponenell'apposita urna. Con la scheda, verrà restituita anche la matita.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il Presidente del Seggio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Man mano che si depongono le schede nell'urna, due degli Scrutatori ne fanno attestazione, apponendo la propria firma nella Lista degli elettori, accanto al nome del votante.

Art. 53)- La votazione deve proseguire fino alle ore 21. Tuttavia, gli elettori che si trovino nei locali del Seggio, sono ammessi a votare anche dopo la predetta ora.



Scoccate le ore 21 ed esaurite le operazioni di votazione degli elettori eventualmente presenti, il Presidente:

- a)- dichiara chiusa la votazione;
- b)- accerta il numero dei votanti risultante dalla Lista degli Elettori;
- c)- vidima, insieme a due Scrutatori, la Lista degli Elettori, la chiude in un plico, la sigilla e la trasmette immediatamente al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite del Segretario del Comune;
- d)- estrae e conta le schede rimaste nella scatola e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo e la firma degli Scrutatori, corrispondano al numero degli elettori iscritti nella Lista, che non hanno votato;
- e)- chiude le schede suddette, insieme con quelle rimaste nel pacco consegnato dal Presidente dell'Università Agraria, in un plico sigillato, dopo averne indicato il numero nel processo verbale e lo invia al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite del Segretario del Comune.

Queste operazioni debbono essere eseguite nell'ordine suindicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prende nota anche di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

Art. 54)- Compite le operazioni di cui all'articolo precedente, il Presidente procede allo spoglio dei voti.

Uno degli Scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al Presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro Scrutatore.

Gli altri Scrutatori ed il Segretario notano separatamente il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti conseguiti.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata da ciascuno dei componenti del Seggio.

Il Presidente, dopo lo spoglio, conta il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni debbono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare nel processo verbale.

Art. 55)- Il Presidente, udito il parere degli Scrutatori, pronuncia, in via provvisoria, le proprie decisioni sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni elettorali e sulla validità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal Presidente.

Le schede nulle, quelle delle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti debbono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio Elettorale ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede debbono essere numerate e chiuse in una busta sigillata, da unirsi al verbale, firmata dal Presidente e dal Segretario.

Art. 56)- Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti ed, a parità di voti, il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza.

Art. 57)- Compiuto lo scrutinio, il Presidente interpellava gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità denunciati contro alcuno dei candidati.

Il Presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e fa la proclamazione degli eletti, salvo le definitive decisioni dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Utenti.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i Membri dell'Ufficio Elettorale.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella Segreteria dell'Università Agraria ed ogni Utente ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal Presidente e da almeno due Scrutatori, viene subito rimesso al Presidente della Giunta Regionale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 55, ultima comma.

Art. 58)- Il Presidente dell'Università Agraria pubblica, entro tre giorni della chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.



Art.59)- Contro le operazioni per la elezione dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Utenti è ammesso ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Il ricorso, entro tre giorni dalla data di presentazione alla Segreteria dell'Università Agraria, deve essere notificato giudiziariamente alla parte che può avervi interesse, la quale ha dieci giorni di tempo per far conoscere le sue deduzioni.

Il ricorso è deciso, in prima sede, dall'Assemblea dei Rappresentanti degli Utenti. La decisione, entro cinque giorni, deve essere notificata dal Presidente agli interessati.

Se l'Assemblea dei Rappresentanti degli Utenti non provvede sui ricorsi entro due mesi dalla data di presentazione, decide su di essi, in via sostitutiva, il Tribunale Amministrativo Regionale, se ne è stato investito da una delle parti interessate.

Contro la decisione dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Utenti, entro un mese dalla data di notifica di essa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Il contraddittorio fra le parti interessate si istituisce a norma del secondo comma.

L'Assemblea dei Rappresentanti degli Utenti ed il Tribunale Amministrativo Regionale, quando accolgono i ricorsi loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati eletti coloro che hanno diritto di esserlo.

Art.60)- Entro dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il Presidente dell'Università Agraria uscente convoca l'Assemblea dei Rappresentanti degli Utenti.

Nella prima seduta, l'Assemblea dei Rappresentanti esamina la condizione degli eletti, dichiara la ineleggibilità di quelli che siano ineleggibili a norma del presente Regolamento Generale, ancorchè non sia stato presentato alcun reclamo e procede alla surrogazione di costoro.

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti.

Se l'elezione porte all'Assemblea dei Rappresentanti degli Utenti dei congiunti di cui al primo comma dell'art.25, rimane eletto quello che riportò maggior numero di voti, e, a parità di voti, il più anziano di età.

Le decisioni dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Utenti sono soggette, entro un mese, ad impugnativa davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, con le modalità e le conseguenze previste nell'articolo precedente.

Non sono ammesse altre forme di surrogazione.

All delib n 10 del 28/09/1998

Art.34)- Ogni Rappresentante ha diritto che nel verbale si sia constatato del suo voto e dei motivi del medesimo, come anche di chiedere le opportune rettifiche.

Art.35)- Per la pubblicazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Utenti, tenuto conto del loro oggetto, valgono le norme stabilite per la pubblicazione delle deliberazioni degli Organi Comunali. La pubblicazione avviene sull'Albo Pretorio dell'Università Agraria.

Art.36)- L'Assemblea dei Rappresentanti degli Utenti decade in qualunque tempo quando l'Assemblea Generale degli Utenti abbia stabilito di promuovere, da parte degli Organi di Vigilanza, l'inizio delle procedure di responsabilità a carico della maggioranza dei Rappresentanti in carica e tale procedura effettivamente si inizi.

La decadenza dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Utenti viene dichiarata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, che contemporaneamente deve provvedere alla straordinaria amministrazione dell'Ente.

La decadenza dei singoli Membri dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Utenti è regolata dai principi e dalle norme concernenti la decadenza dei Consiglieri Comunali.

Art.37)- Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, si applicano all'Assemblea dei Rappresentanti degli Utenti le disposizioni riguardanti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli Comunali.

Art.38)- Il Commissario nominato dal Presidente della Giunta Regionale per la straordinaria amministrazione dell'Università Agraria ha i poteri spettanti a tutti gli Organi dell'Università stessa.

L'esercizio del potere sostitutivo, da parte del Presidente della Giunta Regionale, nei casi stabiliti dalla legge, si estende all'Assemblea Generale degli Utenti, per quanto attiene a provvedimenti che sono di competenza di questa.

CAPITOLO 4°

Delle elezioni

Art.39)- Partecipano alle elezioni dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Utenti tutti gli Utenti che risultano iscritti nella Lista Generale dopo la revisione straordinaria di cui all'art.17.-

Egual diritto hanno gli Utenti che, cancellati o sospesi a seguito della revisione straordinaria, siano stati reintegrati nella loro posizione con decisione del Tribunale Amministrativo Regionale. Costoro possono far valere il loro diritto al voto anche il giorno stesso delle elezioni, presentando al Presidente del Seggio copia autentica della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Ultimo aggiornamento Venerdì 27 Giugno 2025 15:48